



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
SESTA COMMISSIONE CONSILIARE

IL PRESIDENTE

Memoria AS 484 “Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Caorle”.

Per meglio comprendere la ratio alla base della richiesta di intervento del Legislatore relativamente al Disegno di legge de qua, occorre partire dalla definizione di demanio naturale.

Secondo il dispositivo dell’art. 822 CC : “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia....” .

I beni citati relativamente a questo comma appartengono al demanio necessario (o naturale) in quanto sono dei beni che per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici, non possono che essere di proprietà dello Stato rivestendo pertanto il carattere dell’inalienabilità.

Il demanio naturale è composto anche dal demanio marittimo che, oltre ai beni indicati dall’art. 822, comprende anche le lagune, le foci dei fiumi che sboccano

in mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo; il demanio idrico ed il demanio militare.

Come noto la problematica sottesa alla questione oggetto dell' audizione odierna riguardante la proposizione del DDL 484 e del PDLS n. 25 di cui sono prima firmataria risale ai primi del '900.

Il territorio di Falconera, nel Comune di Caorle subì un processo di urbanizzazione ad opera di privati per lo più pescatori, che costruirono dei "Casoni", alcuni dei quali utilizzati inizialmente per ricoverare gli attrezzi da lavoro, finirono per diventare anche abitazioni. Tale sito consiste in un terreno sopraelevato rispetto al mare e venne ad esistenza in seguito al ritiro del mare, ragion per cui detto suolo risultava demaniale con la conseguenza che, essendo detti manufatti stati costruiti senza la presentazione delle richieste di autorizzazione, sono risultati illegittimi.

Venne dunque richiesto ai cittadini interessati il pagamento di un'indennità di occupazione.

Poi tutto si fermò ma nessuno impedì non solo ulteriori insediamenti ma neppure la demolizione di quelli esistenti.

In seguito, nel contesto di un procedimento penale nel frattempo instaurato dalla Capitaneria di Porto, veniva negato il requisito della demanialità alla zona in questione, con la conseguenza che la stessa poteva diventare

patrimonio disponibile del Comune ed essere successivamente ceduta a privati.

Il Comune in seguito si attivava nelle opportune sedi per la sdemanializzazione dell'area di Falconera senza successo, mentre, nel frattempo, intervenivano sequestri e procedimenti giudiziari per occupazione abusiva di suolo demaniale conclusi lo scorso anno con sentenze di assoluzione che definivano l'area de qua come "urbanizzata" e non di proprietà del demanio marittimo, che ha ormai da decenni perso la funzione di protezione delle maree.

Pertanto, stante l'indiscutibile vocazione abitativa della zona di Falconera (che richiama il caso analogo di Riva Lusenio a Sottomarina per la cui risoluzione il 28.02.2020 intervenne il Legislatore statale con la L. N.17/2020) e la gravissima situazione in cui da troppi anni versano questi cittadini a causa del "limbo burocratico" in cui si sono ritrovati, si ritiene che non sia più possibile procrastinare l'invocato intervento che ponga fine alla situazione di grave pregiudizio in cui, si ripete, da troppo tempo e, soprattutto, senza nessuna responsabilità, si trovano i cittadini di Caorle.

Francesca Scatto

- Pres. VI Commissione Cons. Reg. Veneto-